

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2572 e 1574-A*

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE ZORZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (n. 2572)

**presentato dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro per la funzione pubblica
col Ministro delle politiche agricole e forestali
col Ministro della giustizia
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 4233)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 novembre 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 novembre 2003*

* Lo stampato A.S. 2572 e 1574-A, già pubblicato in data 24 maggio 2004 e contenente il testo proposto dalla 4^a Commissione per il disegno di legge n. 2572 con annesso testo del disegno di legge n. 1574, è ripubblicato nel presente stampato con la relazione della Commissione, presentata successivamente.

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate
(n. 1574)

**d'iniziativa dei senatori NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA
e STANISCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2002

*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 2572*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	17
– della 5 ^a Commissione permanente	»	18
Disegno di legge n. 2572: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	20
Disegno di legge n. 1574, d’iniziativa dei senatori Nieddu ed altri	»	56

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge all'esame dell'aula rappresenta senza dubbio l'intervento di maggiore spessore che si realizza, in questa legislatura, nel settore della difesa.

Con esso, infatti, si porta a definitivo compimento, aggiornandolo, il processo di professionalizzazione delle Forze armate che, nato con la legge 14 novembre 2000, n. 331 («Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»), trova la sua disciplina attuativa nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 («Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale»), recentemente modificato con il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236.

LE RAGIONI DI UNA SCELTA DI PROFESSIONALIZZAZIONE DELLE FORZE ARMATE

La necessità di operare una profonda evoluzione dello strumento militare nazionale, modificando il meccanismo della alimentazione del personale di truppa da quello basato sulla coscrizione obbligatoria a quello improntato ad una stretta volontarietà, è condivisa da tutte le principali forze politiche, indipendentemente dalla loro collocazione parlamentare di maggioranza o di opposizione. Essa, infatti, è la necessaria conseguenza, da un lato, della forte specializzazione professionale e tecnologica che ormai contraddistingue l'utilizzazione, anche ai più bassi livelli di impiego, degli armamenti in dotazione alle Forze armate, e, dall'altro, dei profondi mutamenti socio-politici che hanno caratterizzato, negli ultimi quindici anni, lo scenario internazionale (la caduta del muro di Berlino, con il conseguente sfal-

damento della alleanza politico-militare dei Paesi dell'Est imperniata sull'Unione Sovietica, la tragedia Yugoslava, originatasi in Bosnia nel 1995 e poi estesasi a tutti i Balcani, i numerosi nuovi conflitti regionali, primo tra tutti quello del Golfo, generati da cause etniche, religiose o territoriali e non più «gestiti», come per il passato, dal «blocco d'ordine» imposto dalle due superpotenze, con conseguente incontrollata proliferazione del terrorismo come fenomeno non più solo locale ma globale ed *inter* statale) e che hanno indotto tutte le principali nazioni a rivedere la loro politica estera e di difesa.

Per effetto di tali eventi gli Stati che volevano continuare ad avere voce nella comunità internazionale hanno dovuto sostanzialmente ripensare la strategia delle alleanze corroborandola, per la prima volta, anche con l'impegno reale all'uso condiviso del proprio strumento militare.

Ciò ha comportato, per ciascun Paese, un profondo ripensamento della missione prevalentemente «domestica» (cioè essenzialmente ancorata alla difesa del territorio nazionale), tradizionalmente affidata alle Forze armate nazionali, e l'evoluzione del concetto di difesa soprattutto in salvaguardia degli interessi nazionali, intesi come interessi geostrategici del Paese in relazione alla collocazione ed al ruolo di impulso politico che esso vuole avere nel sistema delle alleanze cui appartiene.

Conseguenza di tale diverso approccio è stato, nel recente passato, l'incremento della presenza militare del Paese all'estero, nell'ambito di contingenti multinazionali operanti sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione del patto dell'Atlantico del Nord (NATO),

dell'Unione europea (UE) ovvero, come nel caso delle missioni *Enduring Freedom* e *Iraqi Freedom*, di una coalizione appositamente costituita contro il terrorismo.

Tale apporto, per quel che riguarda l'Italia, si è oramai stabilizzato in una presenza costante, nel complesso dei vari teatri operativi, di circa 9-11.000 unità, il che comporta uno sforzo di approntamento e di rotazione dei reparti e dei mezzi che vede impegnate non meno del quadruplo delle forze in campo. Ciò senza considerare lo sforzo necessario per assicurare il puntuale funzionamento anche della complessa macchina addestrativoformativa e logistico-amministrativa preposta alla preparazione, alla proiezione ed al sostegno delle forze.

Un tale impegno, tuttavia, può essere onorato solo con personale che sia del tutto all'altezza della situazione e del compito operativo che gli è affidato. In ciò, infatti, si è obbligati dalla stessa caratteristica di interoperabilità che devono garantire le forze che di volta in volta i Paesi partecipanti alla missione mettono a disposizione per costituire i vari contingenti multinazionali. Esse, infatti, dovendo operare sul campo in forma integrata, devono necessariamente agire in un contesto operativo in cui lo *standard* minimo di efficienza comune è la premessa d'obbligo per consentire lo stesso svolgimento in sicurezza della missione medesima.

In buona sostanza, quindi, nell'ambito di una unità operativa costituita su base multinazionale per lo svolgimento di una determinata missione, non possono coesistere apporti di professionisti e contributi di dilettanti: o si è in grado tutti di assolvere alla pari il compito affidato nella circostanza oppure è preferibile non partecipare affatto.

LA ATTUALE LEGISLAZIONE

Nel quadro testè delineato, l'esigenza del legislatore del 2000 di modificare la struttura del nostro strumento militare imperniandola esclusivamente su professionisti si è dovuta

confrontare con la necessità, da un lato, di ricercare un «giusto meccanismo» che consentisse, nell'ambito di una necessaria razionalizzazione della organizzazione delle forze, di poter disporre, nel tempo, di risorse umane adeguate e, dall'altro, di contemperare queste esigenze in un quadro di finanza pubblica sostenibile.

Il modello professionale individuato con la legge n. 331 del 2000 ed il decreto legislativo n. 215 del 2001, da essa discendente, si fonda, pertanto, sul raggiungimento dei seguenti traguardi:

- inizio, a decorrere dal 26 giugno 2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 215 del 2001), del processo di trasformazione dello strumento mediante la progressiva sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e la progressiva riduzione, entro il 1° gennaio 2007, degli organici complessivi del personale militare delle Forze armate dai 230.000 allora previsti a 190.000 unità (112.000 per l'Esercito, 34.000 per la Marina - con esclusione delle Capitanerie di porto - e 44.000 per l'Aeronautica);

- sospensione, a far data dal 1° gennaio 2007, del servizio obbligatorio di leva ed entrata a regime dei volumi organici complessivi stabiliti dalla legge;

- completamento, al 1° gennaio 2021, del processo di trasformazione ed entrata a regime degli organici secondo le suddivisioni stabilite, oltre che per ciascuna Forza armata, anche per ogni categoria in cui si articola il personale militare (complessivamente 22.250 ufficiali, 25.415 marescialli, 38.532 sergenti e 103.803 volontari di truppa, di cui 61.000 in servizio permanente).

In questo quadro, la componente volontaria di truppa (il cui adeguato reclutamento rappresenta la chiave di volta per realizzare la completa professionalizzazione dello strumento militare) è imperniata sulle tre seguenti figure professionali:

- volontario in ferma annuale: reclutato tra i giovani che decidono di assolvere in

questo modo agli obblighi di leva, è impiegabile per attività operative anche all'estero in missioni cosiddette «di bassa intensità». La motivazione principale che spinge i giovani a contrarre questa ferma è costituita dalla possibilità di effettuare un servizio sostanzialmente analogo, sotto l'aspetto temporale, a quello di leva (solo 2 mesi in più), in una destinazione di impiego condivisa (i bandi di arruolamento sono gestiti, infatti, fino a livello di singola unità operativa) ed usufruendo di un trattamento economico più favorevole (circa 500 euro a fronte dei 100 euro di un soldato di leva);

- volontario in ferma breve: figura introdotta dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, che contrae una ferma della durata di tre anni ed è impiegabile in ogni attività operativa sia in Italia che all'estero. È reclutato essenzialmente tra i giovani che soprattutto aspirano ad un accesso agevolato nelle Forze armate (in quanto il ruolo dei volontari in servizio permanente è alimentato per concorso riservato esclusivamente ai volontari di ferma breve che inizialmente hanno scelto tale opzione) ovvero nelle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, oppure in altre particolari Amministrazioni (Corpo militare della Croce rossa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in cui l'accesso alle carriere iniziali è riservato, a questi volontari, in una percentuale di posti che va dal 45 per cento della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, al 60 per cento del Corpo della Polizia penitenziaria, al 70 per cento dell'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, al 100 per cento del Corpo militare della Croce Rossa.

Allo scopo di incentivare il reclutamento anche tra i giovani non direttamente interessati agli sbocchi occupazionali testè indicati è stato previsto che questi volontari usufruiscano anche di altre provvidenze atte ad agevolarne comunque l'insediamento nel mondo del lavoro.

Tra esse, la stipula di convenzioni (predisposte da una apposita Agenzia di collocamento, costituita in seno alla Direzione generale della leva, con le principali Associazioni di categoria nel settore imprenditoriale e produttivo del Paese per garantire dignitose offerte di lavoro ai volontari, in considerazione anche delle specializzazioni da essi acquisite durante la vita militare) ed altre forme di incentivazione stabilite dalla legge (elevazione della riserva generalizzata di posti nei concorsi nella pubblica amministrazione al 30 per cento, incentivazione nella costituzione di cooperative di servizi tra volontari congelati per l'affidamento di attività di supporto logistico di interesse delle Forze armate, riconoscimento, da parte di Università, di crediti formativi per le attività formative effettuate durante la ferma riconosciute rilevanti per determinati *curricula* degli studi, estensione ai volontari delle norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità prescindendo dai limiti di età e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale e alla residenza);

- volontario in servizio permanente, che permane in servizio attivo fino al compimento del sessantesimo anno di età e per il quale l'incentivo è costituito dalla progressione di carriera, assicurata attraverso la alimentazione in via esclusiva del ruolo di sergenti ed il riconoscimento, in relazione al titolo di studio posseduto, di specifiche riserve di posti per l'accesso al ruolo di marescialli ed a quello di ufficiali.

LA NECESSITÀ DI UN ULTERIORE INTERVENTO LEGISLATIVO

L'impianto normativo vigente si è dimostrato, quanto alla validità della scelta strategica operata, di successo, in quanto la riduzione quantitativa degli organici si è rivelata ampiamente compensata dal salto qualitativo effettuato dalle Forze armate che, con un andamento costantemente positivo, in questi

primi anni di entrata in vigore del nuovo modello, hanno incrementato, pur in una fase di perdurante assestamento sul piano ordinativo ed organizzativo, l'efficienza dei reparti operativi ed il numero di unità destinabili, in relazione a questa accresciuta efficienza, all'impiego più sofisticato nei contesti multinazionali.

Relativamente agli impieghi multinazionali ciò ha permesso, come si è prima evidenziato, di raggiungere il lusinghiero risultato di poter impiegare, contemporaneamente, mediamente circa 10.000 uomini nei vari scacchieri internazionali (impegno superato su scala mondiale solo dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna), con contributi di forze, in talune missioni, anche di significativo livello (ad esempio nei Balcani, nel teatro afgano ed in quello iracheno, ove sono state o sono ancora schierate unità terrestri a livello di brigata, unità navali a livello di gruppo navale, reparti dell'Aeronautica a livello di aeroporto).

Anche in patria, peraltro, la robusta disponibilità di volontari in ferma annuale, affiancata, anche se in percentuale via via decrescente, dal personale di leva, garantisce il funzionamento dell'apparato di sostegno sul territorio nazionale e partecipa significativamente, soprattutto in relazione alla recente necessità di incrementare le misure di sicurezza dei punti sensibili in funzione antiterrorismo, ad interventi di concorso con le Forze di polizia nonché ad interventi in caso di pubbliche calamità.

Il modello, dunque, per citare un passaggio della relazione illustrativa al disegno di legge a firma del senatore NIEDDU ed altri, «funziona e le nostre istituzioni militari hanno dimostrato di poterlo gestire con eccellenti risultati. [...] Si può anzi affermare» vi si aggiunge - ed anche in questo concordo pienamente - «che il prolungamento di un sistema misto "coscritti-volontari" può risultare diseconomico sotto il profilo di una comparazione tra costo ed efficacia. È del tutto evidente, infatti, che l'impiego opera-

tivo nelle missioni più impegnative è ormai devoluto alle unità formate con personale volontario ed alle forze di leva rimane una dislocazione territoriale con compiti che via via tendono a divenire marginali. Inoltre, lo stesso bacino di reclutamento della leva è ormai fortemente condizionato dall'alto numero di adesioni al servizio civile che sta affermando una propria identità del tutto indipendente dalla leva obbligatoria. È quindi evidente che il passaggio ad un sistema professionale non è reversibile ed un periodo di transizione molto ampio finisce per rallentare gli stessi processi di ristrutturazione interna con rischi di ritorno all'indietro».

Tali valutazioni si armonizzano, peraltro, con la necessità di raggiungere un altro ambizioso obiettivo, su cui recentemente più volte il Governo ha posto l'accento: quello di rendere disponibili per l'impiego all'estero, a regime, intorno ai 19.000 uomini, pari a circa il 10 per cento degli organici previsti (il che, tenendo conto dei cicli per l'addestramento, l'impiego, il recupero logistico e psicofisico dei reparti coinvolti, cui si è già fatto cenno, deve tradursi in una disponibilità operativa di quasi 80.000 uomini).

È tuttavia da evidenziare che, per centrare i *target* di efficienza testè delineati, l'intervento legislativo non può limitarsi ad una mera anticipazione della scadenza della sospensione del servizio obbligatorio di leva. Ciò in quanto la osservazione dei flussi dei reclutamenti e della rispondenza degli incentivi occupazionali ad essi connessi, effettuata in questo periodo di vigenza dei provvedimenti legislativi adottati nel biennio 2000-2001, ha evidenziato la necessità di mettere ulteriormente a punto il sistema, in quanto altrimenti, in assenza di correttivi, una volta venuta meno la obbligatorietà del servizio di leva - anche alla scadenza stabilita -, si rischia concretamente di non potere raggiungere, relativamente alla categoria dei volontari, i volumi organici previsti dalla legislazione vigente e quindi di pregiudicare la

stessa attendibilità del modello professionale prescelto.

Il dato comune che è emerso è che i reclutamenti di volontari in ferma annuale, soprattutto in ragione della vigenza degli obblighi di leva e dei benefici (economici e di impiego) di norma concessi a questo personale, assicurano il totale soddisfacimento delle esigenze programmate.

Il reclutamento dei volontari in ferma breve (figura peraltro che, in ragione di una più prolungata permanenza in servizio, ottimizza al meglio il rapporto costo-efficacia tra la fase di addestramento e quella di impiego operativo) non assicura, invece, soprattutto in una visione prospettica, il conseguimento degli obiettivi.

Ciò dipende sostanzialmente da due fattori:

- in primo luogo le riserve di posti previste per il transito in servizio permanente delle carriere iniziali delle Forze armate e delle altre amministrazioni prima indicate (che di fatto rappresentano il principale incentivo collegato all'assolvimento di questa ferma) si sono rivelate, in valore assoluto, del tutto insufficienti a soddisfare la richiesta dei volontari ritenuti idonei. Infatti sui circa 11.000 volontari di questo tipo che dovrebbero essere reclutati ogni anno, solo 3.000 hanno la possibilità di essere assorbiti dai ruoli del servizio permanente delle Forze armate (in quanto tale ruolo, pur essendo nominalmente ampiamente ricettizio, in effetti deve essere alimentato con gradualità nel tempo sia per non provocare blocchi di immissioni eccessivamente omogenei sotto il profilo anagrafico che successivamente, anche a regime, determinerebbero turbative nella continuità della alimentazione dei ruoli, sia per rimanere nei limiti delle risorse finanziarie assegnate) e circa 1.300 nelle altre Amministrazioni. Ciò comporta che più della metà dei volontari, dopo avere prestato tre anni di ferma ed essere stati magari anche riaffermati in attesa di conoscere l'esito delle

procedure concorsuali per l'accesso alla carriera cui aspirano, dovrebbero ritornare nella vita civile alla attività di disoccupato;

- in secondo luogo questi sbocchi occupazionali, ancorché insufficienti, rimangono pure sostanzialmente indeterminati per tutta la durata della ferma contratta. Infatti le attuali procedure di selezione verso l'Amministrazione ove il giovane intende transitare prevedono anche la valutazione dei titoli acquisiti durante la ferma triennale (corsi di istruzione frequentati, specializzazioni acquisite, missioni all'estero effettuate, eccetera) e quella del rendimento fornito, e quindi la graduatoria medesima viene stilata al termine della ferma stessa, con la conseguenza che è solo allora che il giovane vede materializzarsi, o sfumare, la possibilità di accedere alla carriera cui aspira secondo le riserve di posti a lui assegnate.

La conseguenza di tale situazione è che, finora, il gettito di volontari in ferma breve ammessi alla ferma con i reclutamenti ordinari è risultato inferiore rispetto a quanto programmato e la situazione, in questa fase iniziale, è stata parzialmente compensata solo mediante la attivazione di concorsi straordinari. Parimenti, in questa prima fase, la restituzione inattiva alla vita civile dei volontari è stata evitata solo grazie alle possibilità di assorbimento profferte dai concorsi straordinari effettuati dalle altre Amministrazioni per l'incremento degli organici nonché da una alimentazione, parimenti straordinaria e quindi non ripetibile, dei ruoli del servizio permanente delle Forze armate.

Il mancato decollo di questa tipologia di ferma (peraltro preesistente al decreto legislativo n. 215 del 2001 in quanto introdotta già dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196), inoltre, ha di fatto vanificato la possibilità di introdurre una ulteriore tipologia di ferma prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, la ferma prefissata di durata quinquennale, che, nel nuovo modello, dopo qualche anno di entrata in vigore

del decreto legislativo, avrebbe dovuto sostituire quella previgente di durata triennale ed alla quale si sarebbe dovuto accedere dopo la ferma annuale.

Ciò premesso, per avere una ulteriore conferma della necessità e della portata dell'intervento legislativo da porre in essere, occorre esaminare quali siano le esigenze di reclutamento da raggiungere entro i termini vigenti di sospensione del servizio di leva e verificare poi quale sia l'impatto dell'eventuale anticipazione di questo termine sul rispetto degli obiettivi medesimi.

Dalle informazioni fornite dal Governo è emerso che attualmente sono in servizio circa 51.000 volontari tra ferma breve e servizio permanente. Secondo la programmazione prevista (che discende dal bilanciamento tra l'organico esistente nelle varie categorie di personale militare e le risorse disponibili), nell'anno 2007, a fronte di una esigenza di 96.000 volontari di truppa, potrà registrarsi una disponibilità di volontari in ferma annuale e volontari in ferma breve pari a circa 70.000 unità. Ne consegue che, stante l'attuale *trend* degli arruolamenti, le restanti 26.000 unità dovrebbero essere reclutate tra i volontari in ferma annuale, il cui gettito effettivo, tuttavia, in connessione con la contestuale sospensione del servizio obbligatorio di leva, sarà del tutto aleatorio.

L'esigenza è destinata ad accentuarsi a seguito della anticipazione di due anni della completa professionalizzazione delle Forze armate. A quella data, infatti, l'entità di volontari in servizio permanente e volontari in ferma breve sarà prevedibilmente non superiore alle 60.000 unità, con conseguente necessità di completare gli organici previsti (96.000 unità) con ben 36.000 uomini!

In un siffatto contesto, se si vuole raggiungere il volume organico previsto dalla legge e nel contempo mantenere l'efficienza operativa richiesta allo strumento militare dagli impegni assunti o in programmazione, emerge che l'intervento legislativo da realizzare non può limitarsi al mero spostamento

della data sotto la quale far cessare il servizio obbligatorio di leva, ma deve anche porre in essere interventi correttivi che, pur essendo coerenti con il modello professionale delineato dalla legge n. 331 del 2000 e sostenibili in relazione alle risorse destinabili allo scopo, consentano di:

- rendere comunque disponibile una consistente entità di personale cui richiedere, anche in assenza dell'obbligo di leva, la prestazione volontaria di un servizio militare simile, quanto all'impegno temporale ed all'impiego, alla figura del volontario in ferma annuale attualmente prevista come servizio sostitutivo di leva. Tale aliquota di personale, decrescente nel tempo, avrà lo scopo di completare gli organici durante la fase di crescita del personale a ferma più lunga ed a quello in servizio permanente, la cui prevista ultimazione è stabilita dalla legislazione vigente nell'anno 2021;

- rendere più competitiva, nell'ambito del mercato globale del lavoro, la scelta di una ferma pluriennale nelle Forze armate, prevedendo incentivi occupazionali ed economici maggiormente efficaci;

- ottimizzare le procedure di reclutamento, nella considerazione che quelle vigenti presentano ancora tempi di attesa troppo lunghi (non meno di otto mesi tra la presentazione delle domande e l'incorporazione presso i reparti) nel corso dei quali circa il 50 per cento di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione rinuncia prima di sottoporsi alle prove concorsuali.

LE MISURE RECAE DAL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge, pur nella considerazione che le dimensioni del fenomeno su cui si intende intervenire sono, quanto al numero dei possibili destinatari coinvolti, davvero ragguardevoli, affronta la problematica di cui si tratta sotto tutti gli aspetti sopra delineati.

Per assicurare un soddisfacente bacino di reclutamento è stata innanzitutto rimodulata la durata delle ferme come segue:

– ferma prefissata della durata di un anno: l'istituto, già previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, è stato mantenuto. Allo scopo di consentirne la adeguata alimentazione è stato previsto che la contrazione di questa ferma sia requisito preliminare per la effettuazione dei concorsi nelle Amministrazioni ove, secondo la legislazione vigente, sono riconosciute particolari riserve di posti ai volontari e che detti concorsi possano essere espletati anche durante la ferma.

Tale soluzione consente di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato, questa sorta di preliminare *job training*, cui il giovane viene avviato, soddisfa l'esigenza delle Forze armate di disporre di una adeguata aliquota di personale cui, sostanzialmente, affidare gli stessi compiti ora assolti dai volontari in ferma annuale (pur se al periodo di disponibilità operativa occorre sottrarre i tempi necessari all'assolvimento delle attività concorsuali per l'accesso alle amministrazioni «vocazionali»); dall'altro, consente alle amministrazioni riceventi di immettere nei propri ruoli personale che, per l'addestramento ricevuto e l'esperienza di servizio nel frattempo maturata, necessiterà, dopo l'arruolamento-assunzione, di un periodo di formazione iniziale senz'altro più contenuto rispetto a quello attualmente necessario ai giovani che attualmente provengono direttamente dalla vita civile.

A livello personale, invece, il giovane interessato a queste carriere ha comunque la possibilità di beneficiare della possibilità di anticipare di un anno il proprio ingresso nel mondo del lavoro, effettuando «da lavoratore» le prove concorsuali di suo interesse e prestando una attività lavorativa senz'altro non incompatibile con la sua scelta vocazionale.

Questo personale, al termine della ferma annuale, accede direttamente alle carriere iniziali delle amministrazioni cui aspira secondo le percentuali che la legislazione vigente riserva ai civili e cioè nella misura del 30 per cento per l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza; 55 per cento per la Polizia di Stato e per il Corpo forestale dello Stato (il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, infatti, verso cui operava una riserva di posti del 55 per cento, è stato espunto dal sistema durante l'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati); 40 per cento per il Corpo della polizia penitenziaria. Il resto del personale vincitore del concorso (vale a dire il 70 per cento per l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza; il 45 per cento per la Polizia di Stato, per il Corpo forestale dello Stato e, nella prima stesura del provvedimento, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa), invece, accederà alle carriere di cui sopra secondo le modalità già previste dallo stesso decreto legislativo n. 215 del 2001 e cioè al termine di una ulteriore ferma poliennale (ipotizzata dal citato decreto legislativo n. 215 del 2001 pari a cinque anni, attualmente pari ancora a tre anni e determinata nel disegno di legge in quattro anni) trascorsa presso le Forze armate. Il personale non vincitore di concorso, (che quindi sarà messo in grado di sapere in tempi brevi della situazione e potrà coltivare altri interessi dopo un tempo ragionevolmente compatibile con le sue esigenze personali), al termine della ferma annuale, sarà collocato in congedo, salvo che non voglia trattenersi in servizio per un ulteriore anno per ripartecipare ad un secondo concorso;

– ferma prefissata di durata pluriennale; anche la validità di tale istituto, di fondamentale importanza per il successo del modello di professionalizzazione in quanto è da esso che devono trarsi gli uomini da impiegare in operazioni anche di media o elevata difficoltà operativa, in analogia a quanto

effettuato con il servizio permanente, viene confermata. La sua durata, tuttavia, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 215 del 2001, viene ridotta di un anno (da cinque anni a quattro anni) e, in analogia a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 215 del 2001, si prevede che ad essa acceda il personale al termine della ferma annuale.

Allo scopo, tuttavia, di correlare la assunzione di tale ferma a sbocchi professionali certi (e superare per questa via la principale insufficienza dell'impianto normativo vigente), il personale ammesso sarà solo quello a cui, in base alle percentuali di riserva di posti previste dal decreto legislativo n. 215 del 2001, è riservato l'accesso alle amministrazioni «vocazionali», e quello che desidera proseguire la propria carriera all'interno delle Forze armate. Esso, quindi, diversamente da quanto succede oggi, nel momento in cui contrae la ferma, ha già la certezza della immissione nella carriera iniziale cui aspira, previa la sola verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici accertati durante il periodo di ferma annuale.

Anche in questo caso, a sostanziale invarianza del quadro normativo vigente, per effetto della correlazione certa tra impegno a tempo determinato nelle Forze armate e sbocco professionale, si determina per il giovane interessato un incentivo fortissimo che, abbinato ad una favorevole revisione del trattamento economico, dovrebbe assicurare il raggiungimento degli obiettivi di reclutamento.

In termini generali il sistema, quindi, funzionerebbe come segue:

- i cittadini che desiderano accedere alle carriere iniziali delle Forze armate o delle altre amministrazioni devono obbligatoriamente prestare un anno di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata annuale. In questa fase, la necessaria selezione sarebbe assicurata dalla disponibilità del numero di cittadini che normalmente sono inte-

ressati alla assunzione in queste amministrazioni, pari mediamente a circa 100.000 unità. Tra tali concorrenti, vengono selezionati quelli necessari al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, prevedibilmente da 24.000 a 36.000 unità in relazione all'andamento dei reclutamenti. In questo modo, quindi, le Forze armate effettuano una prima maxi scrematura dei concorrenti, onde prelezionare solo quelli che, sulla base di una griglia di accertamento dei requisiti - che sarà ovviamente validata da tutte le amministrazioni interessate - presentano le maggiori attitudini. È da rilevare al riguardo che, statisticamente, questa operazione, finora condotta dalle altre amministrazioni per ciascuno dei concorrenti di interesse, solitamente abbatte il numero degli aspiranti proprio dai 100.000 a 20-25.000;

- durante lo svolgimento della ferma annuale i giovani che desiderano intraprendere una carriera nelle Forze armate ovvero nelle altre amministrazioni presentano domanda di partecipazione al concorso (si stima che tali concorsi interessino, per le sole assunzioni annuali programmate, complessivamente circa 6.700 unità, di cui 4.500 per le Forze armate e 2.200 per le altre amministrazioni). Se tale concorso è effettuato nei ruoli delle Forze armate, i candidati utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito saranno ammessi alla ferma quadriennale. Per i concorsi effettuati nelle altre amministrazioni, invece, dei candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito, una parte (circa 900 unità) verrà immessa direttamente, mentre la restante parte (circa 1.300 unità, corrispondente alla applicazione delle percentuali di posti oggi vigenti in favore dei volontari in ferma breve sull'entità delle assunzioni annuali programmate) sarà ammessa invece alla ferma quadriennale delle Forze armate;

- al termine della ferma quadriennale previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti, tutti i volontari (1.500 per le

Forze armate e 1.300 per le altre amministrazioni) transiteranno nelle carriere prescelte.

Da evidenziare in questo contesto è che, per rendere possibile il funzionamento del sistema, negli organici delle Forze armate si è reso necessario prevedere un diverso bilanciamento della consistenza organica di personale di truppa tra quello in ferma e quello in servizio permanente, incrementando quest'ultima da 61.000 a 73.300 unità e decrementando la prima da 43.000 unità a 30.000 unità.

La soluzione individuata, secondo le valutazioni del Governo, consentirà di raggiungere l'entità complessivamente prevista, a regime (anno 2021), per i volontari di truppa (103.803 unità) e nel contempo permetterà di soddisfare l'ulteriore esigenza di carattere operativo consistente nella necessità di avere disponibile una entità sufficiente di volontari con età inferiore ai 30 anni, costituita dai volontari in ferma prefissata di un anno, dai volontari in ferma prefissata quadriennale e dal personale dei volontari in servizio permanente appartenente alle più giovani fasce di età.

Essa, inoltre, in un necessario contesto di bilanciamento delle esigenze di ogni amministrazione che concorrono a costituire il comparto «sicurezza e difesa», minimizza anche l'impatto sull'accesso nelle carriere delle Forze di polizia e nel Corpo militare della Croce Rossa. Infatti:

a) relativamente al periodo di ferma annuale, propedeutico per l'accesso a questi ruoli, il ritardo nella assunzione dei vincitori dei concorsi si riduce, in effetti, a qualche mese (tenendo presente che costoro effettuano le prove concorsuali quando sono alle armi), ritardo che comunque è sostanzialmente ancora di più limitato (se non totalmente vanificato) dal fatto che, come già accennato, al momento del transito, i giovani hanno già ricevuto un addestramento ed acquisito qualche specializzazione di base, consentendo quindi alle Amministrazioni rice-

venti di incentrare la successiva formazione sulle materie strettamente professionali. Inoltre essi, sul piano psicologico, hanno già familiarizzato con un mestiere che, seppure diversamente connotato sul piano strettamente professionale, condivide comunque con quello prescelto l'attitudine alle relazioni gerarchiche e di servizio in unità complesse, una certa esperienza di impiego operativo in molti casi non dissonante (si pensi, al riguardo, alla compatibilità dell'esperienza maturata durante le operazioni di concorso, in patria, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, o a quelle condotte all'estero, ovvero a quelle di concorso alle pubbliche calamità) prestata anche in circostanze disagiate relativamente al contesto ambientale o impegnative sul piano psicofisico, la acquisizione, in molti settori, di un *know how* compatibile con il nuovo lavoro (si pensi, ad esempio, al settore sanitario, a quello delle telecomunicazioni, a quello dei trasporti, eccetera);

b) anche in riferimento ai tempi dell'accesso dopo la ferma pluriennale occorre evidenziare che il ritardo di un anno, determinatosi, rispetto alla legislazione vigente, per effetto della maggiore lunghezza della ferma introdotta dal disegno di legge (quattro anni) rispetto a quella attuale (tre anni), è in effetti parzialmente riassorbito dallo stesso meccanismo di transito. Infatti, poiché, come detto, secondo la attuale legislazione, la graduatoria di merito si forma solo dopo che è stata conclusa la ferma triennale, l'effettivo accesso alla nuova Amministrazione non può che essere differito, tant'è che per evitare di interrompere la costanza di servizio la normativa vigente consente la permanenza in servizio di queste persone fino al completamento delle procedure concorsuali e quindi la pubblicazione della graduatoria. Al contrario con il sistema in atto il giovane sa già al momento della assunzione della ferma quadriennale di essere stato utilmente collocato in graduatoria e quindi al termine della ferma il giovane transiterà nella amministrazione cui aspira senza ritardo. Al riguardo,

peraltro, occorre rammentare che il decreto legislativo n. 215 del 2001, consentendo l'arruolamento in ferme prefissate quinquennali, poneva già le premesse per un transito più prolungato di queste percentuali di volontari nelle Amministrazioni in questione.

Il disegno di legge, peraltro, affronta anche la delicata questione del rischio di un impoverimento qualitativo della selezione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.

Infatti, premesso che comunque sono le singole Forze di polizia a valutare, in piena autonomia, se il giovane aspirante, già selezionato dalle Forze armate, riunisca o meno tutti i requisiti concorsuali utili all'accesso nelle loro carriere iniziali, è da porre in evidenza che l'articolo 18 del provvedimento si pone il problema di una possibile insufficienza del «tasso di reclutamento» (inteso come rapporto tra aspiranti e posti a concorso) stabilendo al comma 2 che, qualora il numero delle domande sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini provenienti direttamente dalla vita civile.

Risolta la problematica della ridefinizione delle ferme volontarie e della connessione ad esse di benefici occupazionali certi per rendere possibile sia l'auspicato anticipo della sospensione del servizio di leva che la efficacia del modello di professionalizzazione adottato, il disegno di legge si preoccupa anche di incentivare la loro appetibilità anche sotto il profilo più strettamente economico, mediante sia un innalzamento delle percentuali di calcolo della paga giornaliera (peraltro ancorate alla retribuzione mensile – stipendio ed indennità integrativa speciale – relativa al grado iniziale del volontario in servizio permanente) sia l'attribuzione, ai volontari rafforzati dopo la ferma quadriennale, del parametro stipendiale e degli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti

al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

Tali benefici, rispetto alla legislazione vigente, si concretizzano come segue:

– volontario in ferma prefissata di un anno: rispetto alla omologa figura del volontario in ferma annuale (che percepisce circa 600 euro), questo volontario percepirà una paga mensile che va dagli 850 euro per i primi tre mesi (in cui riveste il grado di soldato) ai 980 euro per gli ulteriori 9 mesi (in cui riveste il grado di caporale);

– volontario in ferma prefissata quadriennale: rispetto alla omologa figura del volontario in ferma breve (che il primo anno percepisce, in relazione al grado rivestito, 830 euro per i primi tre mesi – fin quando è soldato – e 960 euro per gli altri nove mesi – quando è promosso caporale – e per i successivi due anni percepisce una paga mensile pari a circa 1.100 euro), questo volontario percepisce, per tutta la ferma ed indipendentemente dal grado rivestito, una paga pari a circa 1.100 euro);

– volontario in ferma prefissata quadriennale rafforzato: rispetto alla omologa figura del volontario in ferma breve rafforzato, che continua a percepire la stessa retribuzione (1.100 euro), questo volontario percepirà tutto il trattamento economico spettante al grado iniziale del volontario in servizio permanente, pari circa 1.260 euro, oltre l'eventuale straordinario effettuato.

A conclusione del provvedimento, si prevede l'adeguamento alle misure recate dal disegno di legge di disposizioni legislative vigenti ed il conferimento di una delega legislativa per armonizzare le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Nelle disposizioni transitorie e finali, infine, si prevede:

– un contingente provvisorio di personale, determinato annualmente e progressivamente decrescente in numero, con lo scopo di inquadrare, formare ed addestrare, nel re-

gime transitorio, i volontari in ferma prefissata di un anno. L'istituzione di questo contingente si rende necessaria in considerazione dell'altissimo numero di reclutamenti che, soprattutto nei primi anni di entrata in vigore della legge, dovranno essere effettuati e della rilevanza quantitativa del personale coinvolto;

- disposizioni per i concorsi nel biennio 2004-2005 nelle carriere iniziali delle altre amministrazioni estranee alle Forze armate, riservate soprattutto agli ausiliari di queste Amministrazioni;

- una relazione annuale al Parlamento nella quale il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato di reclutamento nelle carriere iniziali preso le altre Amministrazioni.

L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

L'esame svolto presso la Camera dei Deputati ha abbastanza modificato il testo del disegno di legge. Tra le modifiche, quelle di maggiore spessore sono:

- in tema di arruolamenti in ferma annuale la previsione di misure incentivanti per favorire il reclutamento di personale residente nelle zone tipiche di reclutamento alpino, allo scopo di potere alimentare con questo personale i reparti della specialità. Scopo della disposizione, oggetto di ulteriore miglioramento anche presso la Commissione, è quello di incrementare le unità alpine con gente del luogo, a perpetuazione del peculiare rapporto che da sempre esiste tra questi militari e le popolazioni delle zone di montagna. Al riguardo è da segnalare anche l'accoglimento di uno specifico ordine del giorno in Aula che ha impegnato il Governo a considerare l'opportunità di incrementare la presenza di reparti alpini nelle regioni dell'arco

alpino, con particolare riguardo alla Lombardia;

- relativamente all'accesso dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali delle altre Amministrazioni, è stato espunto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle amministrazioni per le quali condizione propedeutica di accesso alle rispettive carriere iniziali è avere assolto alla ferma annuale nelle Forze armate;

- relativamente alle disposizioni transitorie la modifica più rilevante consiste nella riserva del 70 per cento dei posti previsti per l'accesso alla ferma prefissata di un anno a coloro che hanno prestato servizio quali volontari in ferma annuale o ausiliari nelle forze di polizia. Tale disposizione, unitamente alle riserve di posti previste a favore degli ausiliari per l'accesso alle carriere iniziali della amministrazione di pertinenza in occasione del potenziamento degli organici, dovrebbe saturare tutte le esigenze di collocamento di questo personale, che per altro si estinguerà a seguito della soppressione del servizio di leva.

Tra esse, tuttavia, ve ne è una, introdotta durante una convulsa seduta d'Aula, che improvvidamente ha modificato il passaggio fondamentale che qualifica, come prima evidenziato, l'intera impostazione del provvedimento. Si tratta della disposizione che prevedeva che i posti messi a concorso tra le amministrazioni cui il decreto legislativo n. 215 del 2001 già riconosceva specifiche riserve di posti per i volontari in ferma breve fossero tutti riservati ai volontari in ferma annuale delle Forze armate. Per effetto della modifica introdotta, infatti, tale riserva opererebbe solo per il 50 per cento delle assunzioni, costituendo una regressione anche rispetto allo stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, che, come si ricorderà, definiva riserve minime dal 45 al 70 per cento dei posti. Si è trattato, evidentemente, di uno scivolone, che in Commissione è stato corretto ripristi-

nando, in questo passaggio normativo, il testo originario.

L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE PRESSO IL SENATO

Anche la Commissione difesa ha effettuato una approfondita disamina del testo all'esame ed ha apportato numerose correzioni migliorative del testo sia sotto il profilo del *drafting* che, soprattutto, sotto quello del contenuto sostanziale delle norme. Infatti:

- all'articolo 1, ove si disciplina la sospensione del servizio di leva, è stato chiarito che a decorrere dal 1° gennaio 2005 si interrompe la chiamata al servizio di leva, precisando quindi che il personale già alle armi viene collocato in congedo solo dopo avere completato il proprio servizio. Ciò in quanto non è possibile, sotto il profilo funzionale, determinare dal 1° gennaio 2005 la improvvisa indisponibilità di tutto il personale di leva alle armi, che non potrebbe essere contestualmente sostituito da quello in ferma sia per motivi organizzativi che di bilancio;

- all'articolo 4, ove si disciplinano i requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma annuale, è stata meglio definita la tipologia degli accertamenti sanitari richiesti per escludere l'abuso di alcool, di droghe o di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

- all'articolo 10, ove si prevedono incentivi per il reclutamento degli alpini, sono state introdotte norme che calibrano meglio i beneficiari della norma e meglio definiscono il carattere obbligatorio della destinazione dei volontari presso le truppe alpine, prevedono anche il mantenimento di almeno una unità alpina in ciascuna regione tipica di reclutamento alpino (ovviamente a partire dalle regioni dell'arco alpino, che storicamente sono bacini naturali di reclutamento di questi soldati) ed infine fissano un incentivo economico dedicato a questi soldati, a

ristoro dei disagi connessi con il loro impiego;

- dopo l'articolo 10 è stata introdotta una disposizione che consente l'estensione ai volontari in ferma annuale delle disposizioni di contenuto non economico conseguenti ad avere effettuato il servizio militare (riserve di posti nei concorsi, aumento dei limiti di età per la partecipazione, eccetera);

- all'articolo 17, ove si dettano le norme in materia di accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, nel ripristinare la riserva di posti a favore dei volontari in ferma annuale al 100 per cento, si è introdotta una disposizione che consente, fin dal 2010, in base al favorevole andamento dei reclutamenti, di correggere automaticamente la durata del regime transitorio, mediante la possibilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rivedere sia le percentuali di riserva di posti nelle carriere dei volontari sia quelle che regolano l'aliquota di vincitori che transita nelle amministrazioni destinatarie dopo la ferma annuale;

- è stato introdotto dal Governo un apposito Capo che disciplina la sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto con volontari, in analogia a quanto effettuato per gli ausiliari dell'Arma dei carabinieri.

CONCLUSIONI

Il provvedimento al nostro esame è, come ho detto in premessa, di fondamentale importanza per poter portare a compimento il processo di riforma strategica dello strumento militare.

Certamente esso, nonostante la complessità delle questioni affrontate e del contributo di idee che sicuramente verrà dalle forze politiche, non ha la pretesa di risolvere, né realisticamente lo potrebbe, tutte le numerose questioni aperte che riguardano la condizione

militare, la ottimizzazione dell'organizzazione e la semplificazione delle procedure. Nondimeno, si tratta di un intervento normativo di spessore, che potrà senz'altro qualificare, con il contributo responsabile di tutte le forze politiche, la legislazione di settore in questa legislatura.

Diversamente, lo scenario che potrebbe annunciarsi potrebbe non escludere, in tema di evoluzione del modello di difesa, una anacronistica retromarcia verso soluzioni che ormai tutti concordano appartenere alla storia e non al ruolo di una moderna nazione.

ZORZOLI, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

27 aprile 2004

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, inoltre, gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2572, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

contrario sull'emendamento 17.2, che propone una riserva totale di posti nell'ambito di un concorso pubblico;

non ostativo sull'emendamento 10.3, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di una sua riformulazione escludendo che si configuri un obbligo in capo alle regioni alla stipulazione degli accordi ivi previsti e specificando che essi sono richiesti quando destinati dei proventi dell'accesso gratuito a musei, spettacoli, cinema, teatri e avvenimenti sportivi siano le regioni stesse ovvero quando gli oneri dell'accesso gratuito di cui si tratta siano assunti dalle medesime regioni;

non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

28 aprile 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che venga soppresso l'articolo 16;

che al comma 3 dell'articolo 25, dopo le parole: «risorse finanziarie» vengano inserite le altre: «di cui al comma 2», che dopo le parole: «essere devolute» vengano inserite le altre: «, senza ampliare i rispettivi organici,» e che dopo le parole: «altri ruoli» vengano inserite le altre: «della medesima Forza armata e»;

che all'articolo 31 le parole: «2003-2005» vengano sostituite con le altre: «2004-2006» e che le parole: «l'anno 2003» vengano sostituite con le seguenti: «l'anno 2004».

La Commissione, in relazione all'articolo 31, osserva inoltre che non viene distintamente indicata, per ciascun intervento oneroso, la corrispondente autorizzazione di spesa, ma si stabilisce soltanto l'ammontare complessivo della spesa autorizzata.

Esaminati i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 15.1, 18.0.1, 20.0.1, 24.1, 28.0.1, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 29.0.6, 29.0.7, 29.0.2, 29.0.4, 29.0.3 e 29.0.8, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 15.2 e 15.3 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 28.0.6, 28.0.7, 28.0.8, 16.1, 29.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 10.3, 10.0.3, 15.4, 15.5, 17.3, 17.4, 28.1, 29.0.9, 8.0.1 e 8.0.2. Esprime altresì parere di nulla osta sulla proposta 10.0.1, condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, all'inserimento, dopo le parole: «in quanto compatibili,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato,», e sulla proposta 10.1, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, al comma 1, dopo le parole: «È assicurata», delle seguenti: «, ove possibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato,», nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.

29 aprile 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti 15.1, 18.0.1, 20.0.1, 24.1, 28.0.1, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 29.0.6, 29.0.7, 29.0.2, 29.0.4, 29.0.3 e 29.0.8, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad eccezione delle proposte 15.1, sulla quale il parere è contrario, e 29.0.3, sulla quale il parere è di nulla osta.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sull'emendamento 28.0.1, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nell'ultimo periodo del comma 1 del capoverso Art. 28-ter, dopo le parole: «essere devolute» vengano inserite le altre: «, senza ampliare i rispettivi organici,» e che dopo le parole: «delle altre» vengano inserite le seguenti: «categorie del medesimo Corpo,».

DISEGNO DI LEGGE N. 2572

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Sospensione del servizio di leva)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio di leva è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2005. Nell'anno 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti».

Art. 2.

(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: «44.496» è sostituito dal seguente: «56.281»;

b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: «31.363» è sostituito dal seguente: «19.578»;

DISEGNO DI LEGGE N. 2572

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Sospensione del servizio di leva)

1. *Identico:*

«1. **Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese** a decorrere dal 1° gennaio 2005. **Fino al 31 dicembre 2004** sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti».

Art. 2.

(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: «9.400» è sostituito dal seguente: «10.000»;

d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: «6.524» è sostituito dal seguente: «5.924».

Art. 3.

(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

a) volontari in ferma prefissata di un anno;

b) volontari in ferma prefissata quadriennale.

CAPO II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
DI UN ANNO

Art. 4.

(Requisiti per il reclutamento)

1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore a diciassette anni compiuti e non superiore a venticinque anni;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)

Identico

CAPO II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
DI UN ANNO

Art. 4.

(Requisiti per il reclutamento)

1. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;

g) esito negativo dei *test* sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza nonché dell'abuso sistematico di alcool;

h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il requisito della cittadinanza, di cui al comma 1, lettera a), non è richiesto allo straniero o all'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se dichiara preventivamente di volere acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Art. 5.

(*Rafferma*)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere rinnovato, a domanda, per un ulteriore anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica*;

g) esito negativo **agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;**

h) *identica*.

Soppresso

Art. 5.

(*Rafferma*)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo **24**, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, **i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata annuale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nella ferma quadriennale, prevista dalle disposizioni del capo III.

Art. 6.

(Modalità di reclutamento)

1. Le modalità di **svolgimento del** reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e dell'ulteriore rafferma annuale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

Art. 7.

(Stato giuridico e avanzamento)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1^a classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.

Art. 8.

(Trattamento economico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 6.

(Modalità di reclutamento)

1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno **nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati** con decreto del Ministro della difesa

Art. 7.

(Stato giuridico e avanzamento)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo **23**, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. *Identico.*

Art. 8.

(Trattamento economico)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 9.

(Modalità d'impiego)

1. I volontari di cui al presente capo non possono essere impiegati in attività operative prima del compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 10.

(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino)

1. Al fine di accrescere il numero degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle zone tipiche di reclutamento alpino, questi ultimi sono destinati, nei limiti delle esigenze organiche e qualora lo richiedano, prioritariamente in unità alpine, fatte salve le esigenze operative e funzionali dell'Esercito. Tali unità dovranno essere dislocate preferibilmente nelle medesime zone.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Modalità d'impiego)

Identico

Art. 10.

*(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle **regioni** tipiche di reclutamento alpino)*

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. È assicurata, ove possibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO III

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

Art. 11.

(Reclutamento)

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, e degli ulteriori seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) età non superiore ai trent'anni compiuti.

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11

(Benefici a favore dei volontari)

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

CAPO III

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

Art. 12.

(Reclutamento)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.

4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 12.

(*Rafferma*)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.

2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Rafferma*)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo **24**, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(Modalità di reclutamento)

1. Le modalità di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

Art. 14.

(Stato giuridico e avanzamento)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1^a classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1^o aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Modalità di reclutamento)

Identico

Art. 15.

(Stato giuridico e avanzamento)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo **23**, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

Art. 15.

(Trattamento economico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Art. 16.

(Alloggi di servizio)

1. Il Ministro della difesa, anche ricorrendo a finanziamenti privati, mediante

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 16.

(Trattamento economico)

Identico

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, può realizzare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare, secondo le modalità previste dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253.

CAPO IV

RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

Art. 17.

(Concorsi)

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e **del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609**, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, **il 50 per cento dei** posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

Art. 17.

(Concorsi)

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, **i** posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, **sono ri-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

grammazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

servati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. *Identico.*

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. **Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili.** L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera *b)*, alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

(Posti non coperti)

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 17 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.

2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 19.

(Aumento dei posti disponibili)

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 17, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Art. 18.

(Posti non coperti)

Identico

Art. 19.

(Aumento dei posti disponibili)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

spetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 17, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 17, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 17, comma 4, lettera *a)*, ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 17, comma 4, lettera *b)*, ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18.

Art. 20.

(Perdita del grado)

1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(Perdita del grado)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO V

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE

Art. 21.

(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77)

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005».

Art. 22.

(Modifica all'articolo 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331)

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: «dei militari volontari congedati senza demerito» sono sostituite dalle seguenti: «dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata».

Art. 23.

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «di grado» sono sostituite dalle seguenti: «nel servizio permanente».

2. Nella colonna «Requisiti», alla riga corrispondente al grado di 1° caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e suc-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE

Soppresso

Art. 21.

(Modifica all'articolo 5 della legge 14 novembre 2000, n. 331)

Identico

Art. 22.

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cessive modificazioni, la parola: «grado» è sostituita dalle seguenti: «servizio permanente».

Art. 24.

(*Conferimento di delega legislativa*)

1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;

b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale rafforzati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.

2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(*Conferimento di delega legislativa*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.

(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)

1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.

2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24.

(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute in aumento alla consistenza di altri ruoli dello stesso personale militare non direttivo.

4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie **di cui al comma 2** disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute, **senza ampliare i rispettivi organici**, in aumento alla consistenza di altri ruoli **della medesima Forza armata e** dello stesso personale militare non direttivo.

4. *Identico.*

5. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

- a) 4.134 unità nell'anno 2005;
- b) 920 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
- c) 800 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Art. 26.

(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari)

1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.

2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

5. Fino all'anno 2020 le modalità per l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-atti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

- a) **4.021** unità nell'anno 2005;
- b) **821** unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
- c) **749** unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Art. 25.

(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo **16**, comma 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli **15**, comma 3, e **16**, comma 2.

5. **Fino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tudinale dei volontari in ferma prefissata sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

Art. 27.

(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa)

1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 17, comma 4, lettera b), ai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento dell'idoneità fisiopsico-attitudinale, le disposizioni previste dallo stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza armata.

Art. 26.

(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.

3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 18.

4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *b*) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera *b*), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

Art. 28.

(Reclutamenti straordinari)

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare:

a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

(Reclutamenti straordinari)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;

b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Capo VII

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 28

(Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto)

1. Al fine di completare la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva è attivato, nel triennio 2004-2006, un programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto.

2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono così rideterminate:

- a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente;**
- b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.**

Art. 29.

(Consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto)

1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, fermo restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 28, comma 3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento.

2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cui al comma 1, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:

- a) 200 unità nell'anno 2005;
- b) 235 unità negli anni 2006 e 2007;
- c) 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Art. 30.

(Trattamento economico dei volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di porto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 16, comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 16, comma 2.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 16, comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16, comma 2.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

(*Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione di determinate categorie*)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 17 e 27, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

b) articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;

e) articolo 4, commi 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;

f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

Art. 30.

(*Relazione al Parlamento*)

1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*I-bis*. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

(*Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione di determinate categorie*)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 17 e **26**, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*.

Art. 32.

(*Relazione al Parlamento*)

1. *Identico*:

«*I-bis*. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, **prospettando le eventuali esigenze per soluzioni correttive che tengano conto delle necessità di tutte le amministrazioni coinvolte**».

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa».

Art. 33.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, **escluse le disposizioni di cui al Capo VII**, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2004-2006**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2004**, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata la spesa di euro 169.119 per l'anno 2004, di euro 48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 32.
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.
(*Entrata in vigore*)

Identico

T A B E L L E

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A

(v. articolo 5, comma 1)

RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006

Forze armate	Anno 2005	Anno 2006
Primi marescialli	14.578	14.023
Marescialli	50.784	50.311
Sergenti	11.353	12.633
Volontari in servizio permanente	33.176	35.853
Volontari in ferma breve/prefissata di quattro anni	34.550	32.571
Volontari in ferma prefissata di un anno	23.659	19.686

TABELLA B

(v. articolo 8, comma 1)

PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

(Misura percentuale riferita al valore giornaliero della retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente)

GRADO	Volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
Soldato, comune di 2 ^a classe, aviere	60 per cento
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	70 per cento
	Volontario in ferma prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1 ^o aviere	70 per cento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A
(v. articolo 5, comma 1)

Identica

TABELLA B
(v. articolo 8, comma 1)

Identica

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA C
(v. articolo 25, comma 2)

ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI

ANNO	ONERI
2005	392.999.573,06
2006	392.996.596,78
2007	392.890.034,23
2008	392.845.104,00
2009	392.877.594,60
2010	389.102.583,23
2011	344.176.466,82
2012	335.143.557,80
2013	331.324.911,14
2014	322.232.193,54
2015	312.789.792,14
2016	304.788.156,21
2017	298.898.670,81
2018	286.098.679,28
2019	267.427.682,18
2020	229.046.477,63
2021	180.973.393,36

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA C
(v. articolo 24, comma 2)

Identica

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA D
(v. articolo 28, comma 2)

**CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

ANNO	SERVIZIO PERMANENTE	FERMA BREVE E PREFISSATA QUADRIENNALE E IN RAFFERMA	FERMA PREFISSATA DI UN ANNO
2004	1.355	1.420	0
2005	2.245	1.300	1.730
2006	3.500	1.215	560

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA E
(v. articolo 29, comma 1)

**ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO**

ANNO	ONERI (in euro)
2004	169.119,36
2005	48.287.301,26
2006	76.476.030,64
2007	76.437.689,08
2008	76.404.162,91
2009	75.993.137,67
2010	75.188.592,32
2011	75.106.850,08
2012	75.022.475,62
2013	74.943.322,41
2014	74.867.621,25
2015	74.787.401,19
2016 (regime)	74.703.881,29

DISEGNO DI LEGGE N. 1574

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NIEDDU ED ALTRI

Art. 1.

(Sospensione del servizio di leva)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole «2007», «2006» e «1985» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2004», «2003» e «1982».

Art. 2.

(Trattamento economico)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge i volontari in ferma prefissata di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, nonché i volontari in rafferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo.

Art. 3.

(Riqualificazione del personale)

1. Al fine di consentire un rapido recupero del personale militare, tuttora impiegato nell'area o in attività amministrative, allo svolgimento di compiti tecnico-operativi, il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 10 milioni di euro per il 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali fondi sono utilizzati esclusiva-

mente per lo svolgimento di corsi di formazione e riqualificazione del personale civile chiamato a svolgere nuove funzioni anche in sostituzione del personale militare.

Art. 4.

(Alloggi di servizio)

1. Il Ministro della difesa, ricorrendo anche a finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

2. Il Ministro della difesa, d'intesa con i Consigli centrali della rappresentanza militare (COCER) delle Forze armate, emana un regolamento per la concessione degli alloggi e l'eventuale passaggio in proprietà.

Art. 5.

(Adeguamento delle caserme)

1. Il Ministro della difesa presenta alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

Art. 6.

(Fornitura di beni e servizi)

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad affidare, con trattativa privata anche in deroga

alle norme vigenti, la fornitura di beni e servizi di natura tecnico-logistica a soggetti esterni, costituiti in impresa o in cooperativa, che impiegano, in misura non inferiore ai due terzi del totale, personale costituito da volontari congedati senza demerito.

Art. 7.

(Borse di studio)

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea, a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata almeno triennale e che ne facciano richiesta.

Art. 8.

(Profilo di carriera)

1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.

2. Ai volontari che rivestono il grado di caporal maggiore capo scelto ed abbiano tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio o le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

3. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decor-

renza dalla data in entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.

4. I volontari, all'atto di transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio o le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 7, pari a 94 milioni di euro per l'anno 2002, 635 milioni di euro per l'anno 2003 e 855 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 5 pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente assegnazione al Ministero della difesa dei proventi derivanti dalle cessioni di immobili o infrastrutture assegnate o in uso al Ministero della difesa, in attuazione delle norme di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

